



COMUNE DI LATIANO
(Provincia di Brindisi)

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE PROGETTO “IL CASTELLO DI PENNA VERDE”, DA REALIZZARSI PRESSO IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI LATIANO IN VIA ALBANESE.
“INTERVENTI PER RIUSO SOCIALE DEI BENI CONFISCATI ALLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI”.
PUGLIA 2007-2013 ASSE III LINEA DI INTERVENTO 3.4, AZIONE 3.4.2**

L'anno 2015 addi 29 (ventinove) del mese di SETTEMBRE in Latiano e nell'ufficio dei Servizi Sociali

SONO PRESENTI :

- 1) Per il Comune di Latiano la dott.ssa Lucia Stella ERRICO nella sua qualità di Responsabile del Settore Politiche Sociali del Comune di Latiano
- 2) Sac. Angelo Altavilla in qualità di Rappresentante legale dell'Associazione di Promozione Sociale ANSPI Circolo S. Maria della Neve con sede operativa in Latiano alla via E. Ribezzi ,

PREMESSO:

- Che con determinazione della Dirigente del Servizio Innovazione n.48 del 20 ottobre 2009 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.175 del 05.11.2009- Avviso Pubblico “Libera il Bene” per la promozione del riuso dei beni confiscati in Puglia alla criminalità organizzata; i fondi per finanziare l'iniziativa provengono dal P.O.R PUGLIA 2007-2013 ASSE III , LINEA DI INTERVENTO 3.4, AZIONE 3.4.2 “Interventi per il riuso sociale dei beni confiscati all'organizzazioni criminali”;
- Che il comune di Latiano, rientrando tra i soggetti proponenti previsti dall'art.4 del suddetto Avviso Pubblico, ha disposto con deliberazione G.C. n.91 del 19.05.2010 di partecipare al bando pubblico regionale con l'individuazione del bene immobile confiscato alla mafia sito nel comune di Latiano in Via Albanese;
- Che con determinazione 433 del 17.06.2010, a seguito di regolare espletamento di procedura pubblica, per la gestione in concessione del bene confiscato in cui in oggetto è stata individuata

la Associazione “ S. Maria della Neve “ ADS e di Promozione Sociale – Circolo Anspi , con sede in Latiano alla via E. Ribezzi 1

- Che la Regione Puglia con A.D. n. 10 del 10 gennaio 2013 ha approvato la proposta progettuale del Comune Di Latiano;
- Che il Comune Di Latiano con determinazione dirigenziale n. 124 del 31.08.2015, ha impegnato la spesa pari a €13.291,84, quale quota di cofinanziamento del progetto in oggetto ;
- Che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula della presente convenzione in forma pubblica e amministrativa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1- Oggetto

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Latiano e la Associazione di promozione Sociale “ Circolo Anspi S. Maria della Neve “ –Latiano , finanziato con i fondi di cui al P.O.R. PUGLIA 2007-2013 ASSE III, LINEA DI INTERVENTO 3.4, AZIONE 3.4.2 “ Interventi per il riuso sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali”, nel rispetto della proposta progettuale del soggetto.

Art. 2- Durata

La convenzione ha efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione per un periodo di anni 3 (tre).

Seguirà verbale di consegna dell’immobile con l’elenco delle attrezzature ivi depositate, sottoscritto dalle parti in contraddittorio.

Art. 3 – Erogazione somme

A Le spese di gestione riconosciute dal Comune di Latiano al Concessionario, , sono relative esclusivamente ai primi dodici mesi di attività, con decorrenza dalla data di consegna dell’immobile, per l’importo complessivo di € 13.291,84 a sostegno dei costi seguenti:

- Utenze generali (acqua, gas, energia elettrica, linee telefoniche, ecc.) e relativa attivazione.

Il soggetto gestore dovrà effettuare la attivazione e/o voltura delle utenze indicate entro e non oltre 30 gg. dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Si dà atto che la struttura di che trattasi è dotata di impianto fotovoltaico e solare termico per la produzione di energia elettrica ed acqua sanitaria. L’eventuale credito maturato nei confronti dell’Ente distributore (Enel) non è da comprendersi nell’importo previsto all’art. 3 a favore del soggetto gestore pari a € 13.291,84. Il Soggetto gestore sarà comunque il beneficiario di tale credito che potrà utilizzarlo a favore della Parrocchia Santa Maria della Neve di Latiano , previa intestazione delle relative utenze.

- Personale necessario a sostenere le attività e i servizi;
- Materiali di consumo necessari alla gestione delle attività e dei servizi;
- Comunicazione e promozione delle attività e dei servizi;
- Manutenzione ordinaria.

:



A. L'importo pari a € 13.291,84 quale quota di cofinanziamento a carico del Comune di Latiano sarà assegnato alla Associazione di Promozione sociale ANSPI S. Maria della Neve in tre rate, come di seguito specificato:

- 1^ rata a titolo di anticipazione, pari al 50% del contributo, al momento della sottoscrizione della convenzione;
- 2^ rata, pari al 25% del contributo residuo, alla scadenza di mesi 6 (sei) dalla sottoscrizione della convenzione (tale liquidazione viene subordinata alla produzione di una relazione sullo stato di attuazione delle attività progettuali nonché del rispetto da parte del soggetto gestore dell'adempimento di cui al comma B) del presente articolo;
- 3^ rata, a titolo di saldo, pari al restante 25% del contributo pubblico, decorsi 13 mesi dalla sottoscrizione della convenzione.

Quest'ultima erogazione è subordinata:

- alla presentazione di una relazione finale sullo stato di attuazione delle attività progettuali svolte nel periodo start – up, riferito ai primi 12 mesi di gestione, corredata di tutta la documentazione, in originale, giustificativa delle spese effettivamente sostenute e quietanze nei modi di legge;
- dichiarazione che il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di linea prefissati;
- dichiarazione che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto e ad esso riconducibili, ma non riportate nella documentazione relativa alla rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.

B. Fermo restando quando previsto dal comma precedente, il soggetto gestore è obbligato a produrre con cadenza trimestrale , entro il 30 di ogni trimestre, i documenti giustificativi delle spese ammissibili effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge.

L'Associazione con la presente dichiara ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010:

1) Che i riferimenti del conto corrente bancario dedicato in via esclusiva ai rapporti finanziari inerenti alla presente convenzione di prestazioni di servizi nei confronti del Comune di Latiano (Br) sono i seguenti:

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE – LATIANO

IBAN IT25T0335901600100000106911

- 2) Che la persona abilitata ad operare sul predetto conto è il Parroco Sac. Angelo Altavilla
- 3) Di assumersi l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 4) Che si impegna a comunicare nei termini previsti dalla norma eventuali elementi modificativi riguardanti la presente dichiarazione.




Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente intervento costituisce, ai sensi dell' art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010, causa di risoluzione della convenzione.

Il Comune verifica, in occasione di ogni pagamento all'Associazione e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Dal secondo anno in poi, le spese di gestione e di finanziamento rimarranno ad intero carico del Concessionario che dovrà garantire le attività ed i servizi oggetto della concessione fino alla sua scadenza, pena la immediata risoluzione del contratto.

Rimangono a intero carico del Comune di Latiano, i costi di manutenzione straordinaria del bene immobile.

Art. 4 - Decadenza

La presente concessione dell'immobile e delle attrezzature potrà cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento.

Viene pronunciata la decadenza della concessione e risolta la convenzione nei seguenti casi:

- a) Cambiamento dell'uso strutturale della struttura;
- b) Venir meno dell'adesione all'ipotesi progettuale presentata ovvero esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione dell' amministrazione comunale;
- c) Scioglimento del soggetto concessionario o sua accertata procedura in atto;
- d) Gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria;
- e) Inosservanza da parte del concessionario di norme, leggi, regolamenti comunali, nonché grave inadempienza agli obblighi previsti dal presente atto.

La concessione sarà inoltre revocata nei seguenti casi:

- a) Qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori del concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che il Concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello svolgimento delle proprie attività;
- b) Qualora il Concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della legge 575/65 e s. m. i., la concessione medesima;
- c) Qualora il concessionario ceda a terzi, anche parzialmente, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dell' amministrazione comunale, la gestione del contratto o il bene oggetto di concessione;
- d) Qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per il concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Pronunciata la scadenza o la revoca della concessione, l'immobile dovrà essere acquisito nella piena disponibilità del Comune con le eventuali migliorie riportate, senza obbligo di indennizzo alcuno.

Art.5 – Attività

Il Concessionario offrirà i servizi di ludoteca e baby parking quale servizio a carattere socio – educativo ricreativo che accoglierà minori rendendo disponibili spazi materiali e ambienti per “ accompagnare i minori nell’utilizzo dei giochi e nello sviluppo delle relazioni , nonché nello sperimentare percorsi ed esperienze ludico – ricreative adatte alla loro età.

Nel dettaglio, le attività ed i servizi oggetto della presente convenzione, che dovranno essere garantiti per tutto il periodo della gestione dal soggetto gestore, sono i seguenti:

- A . Laboratori artistici (pittura, disegno, bricolage, stampi, ecc.)
- B .Laboratori manipolativi (pongo, gesso, cartapesta, ecc)
- C. Laboratori costruttivi (costruzioni di giochi o oggetti con materiale riciclato
- D. Laboratori informatici (attraverso un approccio ludico scoprire le tecniche di utilizzo del computer anche a fini scolastici)
- E. Servizio feste di compleanno

Art 6 – Garanzie

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento della presente convenzione,La Associazione accende assicurazione per operatori e utenti contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi .

L’Associazione è obbligata durante l’esecuzione della convenzione al rispetto di tutte le norme contrattualistiche in materia di risorse umane nonché le norme antinfortunistiche vigenti in materia di sicurezza in quanto applicabili.

Art. 7 – Cessione del bene

L’Associazione non può cedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di convenzione, né cedere a terzi, a qualunque titolo, la presente convenzione.

Art. 8 – Controlli

Il Comune di Latiano ha facoltà di esercitare il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull’attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell’interesse pubblico e delle disposizioni contenute nella legge e nel presente atto.

Analogo controllo potrà essere effettuate dagli Uffici Prefettizi, dalla Regione Puglia e da ogni soggetto dagli stessi indicato.


Art. 9 – Disposizioni Normative

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda alle disposizioni di legge nonché alle normative e disposizioni previste:

- Nell’ Avviso Pubblico P.O.R. PUGLIA 2007 – 2013 ASSE III, LINEA DI INTERVENTO 3.4, AZIONE 3.4.2 “ Interventi per il riuso sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali”;
- Nella proposta progettuale presentata dalla Associazione
- Nel disciplinare sottoscritto tra il Comune di Latiano e la Regione Puglia in data 27.03.2013
- Nella normativa sugli appalti pubblici.

Per tutti gli effetti del presente atto le parti eleggono domicilio presso Sede Municipale, sita in Latiano alla via C. Battisti 1 .

Per ogni controversia è competente il Tribunale di Brindisi .



Art. 10 – Tutela Privacy

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, il Concessionario dà atto di essere stato informato che i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 11 – Registrazione

Da sottoporre a registrazione in caso d'uso

Art. 12 – Disposizione finale

Di quanto sopra viene redatto in formato elettronico il presente atto, su numero otto pagine, che viene letto dalle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano e avanti a me lo sottoscrivono.

Per il Comune : Il Responsabile di Settore

Lucia Helle Geronzi



Per l'Associazione : il Legale Rappresentante

Sac. Angelo Antonella

